

BGer 8C_107/2025 vom 18. Juni 2025

Bundesgericht, 2025-06-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_107_2025

FR: TF 8C_107/2025 du 18 juin 2025

IT: TF 8C_107/2025 del 18 giugno 2025

Erwägungen

E. 7

La ricorrente invoca la tutela della propria buona fede in virtù dell' art. 9 Cost. in relazione ad una comunicazione errata da parte dell'autorità.

E. 7.1

Il Tribunale amministrativo federale ha ricordato che un'informazione data per telefono, non comprovata per iscritto, non è idonea ad assumere un valore probatorio e tantomeno sufficiente per appellarsi con successo al principio dell'affidamento. Inoltre, nella fattispecie, né la ricorrente né la persona da lei incaricata per ottenere i chiarimenti avevano indicato, nelle rispettive comparse e nella dichiarazione allegata al ricorso, il nome del collaboratore o della collaboratrice della cassa di disoccupazione competente che avrebbe dato l'informazione (erronea) e nemmeno la data precisa della presunta telefonata. Considerato anche che la presunta richiesta di informazioni risalirebbe a tre-quattro anni prima, non si poteva ragionevolmente attendere alcun nuovo elemento dalla domanda di interrogatorio delle parti, nonché di audizione di diversi testimoni, potendo così rinunciare ad assumere le ulteriori prove richieste sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove.

E. 7.2

La ricorrente contesta tale conclusione affermando che il principio della buona fede si applicherebbe anche qualora l'informazione ricevuta non sarebbe stata formalizzata per iscritto, a condizione che vi siano elementi indiziari idonei a verificarne la veridicità. Nel caso concreto, la ricorrente avrebbe offerto delle prove in tal senso, tra cui la dichiarazione della consulente esterna incaricata di ottenere tali informazioni, la possibilità di interrogare i titolari dell'azienda e la documentazione contabile coerente con l'interpretazione seguita. La sentenza impugnata sarebbe pertanto arbitraria nella misura in cui applicherebbe in modo errato il principio della buona fede, imponendo alla ricorrente un onere probatorio eccessivo e non previsto dalla legge.

E. 7.3

Come rettamente sottolineato dai primi giudici, la giurisprudenza ha riconosciuto che la semplice allegazione non comprovata di aver ricevuto informazioni o conferme per telefono non è sufficiente a fondare un diritto derivante dal principio della tutela della buona fede. Secondo la prassi, un semplice scambio avvenuto per telefono - che può essere viziato da equivoci, imprecisioni o omissioni (cfr. sentenza 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 5.4) - non comprovato da alcun documento scritto non è di per sé idoneo a fondare un legittimo affidamento (DTF 143 V 341 consid. 5.3.1; sentenze 2C_879/2021 dell'8 luglio 2022 consid. 8.3; 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 6, in SVR 2022 ALV n° 27 pag. 97). Nemmeno costituisce un formalismo eccessivo richiedere una conferma per iscritto di

tali informazioni ottenute da un assicuratore a riguardo di prestazioni o che sono in contraddizione con delle indicazioni scritte (già citata sentenza 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 5.4 con rinvii).

Nella fattispecie, l'autorità inferiore non si è limitata a constatare l'assenza di conferma scritta e non ha considerato che tale conferma fosse assolutamente necessaria, contrariamente a quanto addotto nel ricorso. Il Tribunale amministrativo federale ha piuttosto ritenuto che i mezzi di prova proposti fossero insufficienti, in base ad una valutazione anticipata degli stessi, per dimostrare le allegazioni della ricorrente. Ora, tenuto pure conto dell'onere di motivazione accresciuto in ragione della censura di ordine costituzionale (DTF 147 I 73 consid. 2.2 in fine), la semplice allusione all'esistenza di indizi, come del resto l'offerta di prove (ri) presentata in questa sede (di cui occorrerebbe soppesare la possibile oggettività, visti gli stretti legami con la ricorrente già individuabili di primo acchito), non permettono di ritenere né una violazione del principio della buona fede, né l'arbitrio nell'operato dei primi giudici, che pertanto resiste alle critiche.

E. 8

La ricorrente censura infine la violazione dell'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA, lamentando la mancata analisi dei presupposti della buona fede e delle gravi difficoltà finanziarie. Tuttavia, seppur patrocinata dai propri avvocati, la ricorrente sembra scordare che tale esame è pertinente al condono della richiesta di restituzione, che ha luogo successivamente alla crescita in giudicato di quest'ultima (art. 4 cpv. 4 OPGA [RS 830.11]; sentenze 9C_294/2023 del 20 dicembre 2023 consid. 4.3; 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.2, in SVR 2012 IV n. 35 pag. 136) e non può essere invocato direttamente dinanzi al Tribunale federale senza rispettare il principio dell'esaurimento delle istanze (art. 86 LTF ; cfr. art. 95 cpv. 3 LADI e 119 cpv. 3 OADI). La richiesta, prematura, è dunque inammissibile.

E. 9

Ne discende che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). La richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo diviene pertanto priva d'oggetto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.